



Il Difensore Civico

L'Aquila, 23/10/2019

Prot. n. 0002139 AC
01.01.01/3 201913651

(riferimenti da riportare in ogni comunicazione)

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Coordinamento Generale
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

OGGETTO: Risoluzione MEF n. 2/DF del 13.12.2012

Il MEF con risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012, nel fornire indicazioni in merito a problematiche concernenti rimborsi e conguagli IMU, al punto 5) ha affrontato la questione concernente la errata digitazione da parte dell'intermediario del codice catastale del Comune esprimendosi letteralmente come segue: *“Può accadere che l'intermediario (banca, Poste, agente della Riscossione), presso il quale è stato presentato il modello F24, riporti in maniera errata il codice catastale del comune ove è situato l'immobile, indicato dal contribuente nel modello F24. In questo caso l'intermediario, su richiesta del contribuente, secondo le vigenti disposizioni, deve richiedere l'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e rinviarlo con i dati corretti. In questo modo la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie. Il contribuente terrà informati il comune interessato dell'avvenuta operazione nelle forme ritenute più idonee”*.

Questa Difesa Civica ha avuto modo di affrontare un caso simile in occasione di una richiesta di intervento da parte di una contribuente che contestava un avviso di accertamento IMU relativo all'acconto 2013 emesso da un Comune Abruzzese. A sostegno della propria richiesta, la contribuente allegava regolare ricevuta di versamento. Il Comune interessato, a seguito dell'intervento del Difensore civico, confermava il mancato ricevimento della quota IMU in questione precisando, inoltre, che la contribuente avrebbe dovuto effettuare le verifiche presso l'Ufficio Postale incaricato del pagamento secondo la procedura indicata dal Ministero delle Finanze nella risoluzione n. 2/2012.

Il Difensore Civico si faceva carico, quindi, di inoltrare all'utente le informazioni ricevute. Tutto ciò con conseguente insoddisfazione della contribuente che riteneva troppo onerosa la procedura posta a carico dei cittadini nell'ipotesi di errore da parte dell'intermediario della riscossione. Ovviamente non sussistevano le condizioni per contestare al Comune quanto richiesto; pur tuttavia questa Difesa Civica conviene sulla eccessiva onerosità della procedura posta a carico dei cittadini che non hanno alcuna possibilità di esercitare un controllo preventivo

Infatti in occasione dei pagamenti effettuati tramite F24, gli intermediari provvedono a rilasciare quietanza direttamente sul modello predisposto dal contribuente (contenente la corretta indicazione del codice del Comune) con la conseguenza che a questi è preclusa ogni possibilità di controllo immediato sull'operato dell'intermediario. La presentazione della ricevuta di versamento dovrebbe essere



Il Difensore Civico

condizione sufficiente per revocare l'avviso di accertamento.

La questione è già stata sottoposta all'attenzione del MEF – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze.

Al momento non si è avuto alcun riscontro formale; da contatti telefonici informali è emerso che la questione è ben nota ma sembrerebbe che la relativa decisione possa essere assunta solo al termine di un confronto anche con codesta Agenzia che è, pertanto, invitata ad esprimere la propria posizione nel merito.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente.

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo